



PUBB. ALBO  
ON LINE  
No \_\_\_\_\_

## COMUNE DI FOLLO

(Provincia della Spezia)  
P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP)  
Tel. 0187 599911 - Fax 0187 558149

Prot. n. 2211

Addì, 08/03/2013

### Ordinanza n. 5 /2013

**OGGETTO: Liberalizzazione, con limitazioni, degli orari di apertura e chiusura degli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**

#### IL SINDACO

**Visto** il D.L. 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22/12/11 n.214;

**Rilevato** che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nel seguente modo:

*"ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (..) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio";*

**Considerato** che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011);

**Vista** la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura - Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che...."eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148";

**Rilevato**, altresì, che la liberalizzazione degli orari si fonda su argomenti delle tematiche della concorrenza, facendo espresso richiamo ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa europea e quindi tali da dover garantire a tutti i cittadini italiani e le imprese un livello minimo di servizio uguale per tutti;

**Dato atto** che la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza,

alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

**Considerato** che lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 3644/C del 28/10/2011 ha ribadito che eventuali provvedimenti motivati che limitino le aperture notturne o stabiliscano orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione per motivi di sicurezza o particolari esigenze di tutela ( es. somministrazione di alcolici) possano continuare ad essere applicati ed adottati in quanto vincoli necessari ad evitare danni alla sicurezza o indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale ed espressamente richiamati dall'art. 3, comma 1, del D.L. 138/2011 come limiti ammissibili all'iniziativa economica e privata;

**Preso atto** che tali limitazioni sono quelle motivabili con eventuali disagi alla cittadinanza che potrebbero derivare da aperture serali o notturne prolungate in materia di disturbo alla quiete pubblica ed alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla viabilità, ecc.;

**Visti** i numerosi episodi di schiamazzi notturni, disturbo alla quiete pubblica, atti vandalici ed episodi di risse ed atti violenti che già a partire dalla scorsa estate si sono ripetuti nel nostro territorio durante le ore notturne ed in prossimità degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, da parte di soggetti che nella maggioranza dei casi si trovava in stato di ebbrezza se non di ubriachezza;

**Visti** gli episodi di cronaca più recenti che hanno evidenziato una recrudescenza dei suddetti fenomeni, con atti di devastazione e vandalismo a beni pubblici, che hanno suscitato preoccupazione, disagio e un sentimento di insicurezza nell'opinione pubblica oltre che di indignazione;

**Considerato** che al di là delle responsabilità penali e civili, riconducibili ai singoli autori dei fatti sopra menzionati, è innegabile che la concentrazione in un luogo ristretto di più di un esercizio pubblico che eserciti la propria attività ben oltre le ore 24,00, è motivo di attrattiva e ritrovo per molti soggetti che amano intrattenersi nelle ore notturne in attività che talvolta possono anche fuoriuscire dalla legalità;

**Ed è altrettanto innegabile** che tali situazioni di fatto, ingenerino nei cittadini sentimenti di preoccupazione ed insicurezza ai quali è dovere delle istituzioni dare risposte, nei limiti delle proprie prerogative;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 50, comma 7;

## ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, **relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** vige la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, **con le limitazioni di seguito riportate**, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana, l'ordine pubblico e la viabilità:

a) Ai pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è data facoltà di apertura nella fascia oraria così determinata:

- ⌘ tra le ore 06:00 e le ore 24:00 per tutto con possibilità di proroga della chiusura di 1 ora per particolari ricorrenze che dovessero determinare un afflusso notevole di persone in altre giornate;
- ⌘ Eventuali proroghe vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Il Comune può altresì prorogare l'orario di chiusura in occasione di particolari manifestazioni.

**Deve, pertanto, intendersi abrogato anche l'obbligo del giorno di chiusura settimanale.**

*Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario in concreto adottato anche al Comune. L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario d'ingresso dell'esercizio verranno sanzionate ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.*

Ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi revocata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO  
(Giorgio Cozzani)

